

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

TRA

L'Associazione per l'Ecomuseo Casilino in seguito denominata "Associazione" - con sede in Roma, via Casilina 436, codice fiscale 97683830588 - rappresentata dal legale rappresentante Claudio Gnessi nato a Latina il 27 Giugno 1974; entrambi qui di seguito singolarmente e/o collettivamente anche denominate la/e "Parte/i"

E
ISTITUTO COMPRENSIVO "LAPARELLI, 60" in seguito denominato "Istituto", codice fiscale
97615670581 P.I. _____, con sede in Roma, VIA LAPARELLI, 60 CAP 00176
ROMA in persona di MARILENA PERA, nato a ROMA il 14/11/1959, come
referente dell'accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1**OGGETTO DELL'ACCORDO**

1. Promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale dell'area compresa tra Porta Maggiore, Via Prenestina, Via Tuscolana e Via di Tor de Schiavi (ivi compreso il Parco di Centocelle, Villa Gordiani e i quartieri del Pigneto, Quadrario Vecchio, Tor Pignattara, Prenestino-Labicano e Centocelle)
2. sostegno ai progetti di ricerca dell'Associazione e progetti di ricerca dell'Istituto
3. priorità di partnership in accordi sui programmi operativi nazionali (PON), progetti europei (Horizon, Erasmus+, Culture)
4. ideazione e gestione di eventi sul tema del patrimonio culturale locale
5. realizzazione di workshop, laboratori (sia in aula sia itineranti), tutoraggio e formazione al lavoro nelle discipline della ricerca, storytelling, tour leader, tour planner, tour manager

ART. 2**DURATA DEL CONTRATTO**

Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi a partire dal decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stesso e per la durata di un anno con rinnovo tacito di anno in anno, salvo denuncia di una delle Due parti.

ART. 3**SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITÀ**

L'accordo è a titolo non oneroso per entrambe le parti.

ART. 4
CONDIZIONI GENERALI

Faranno carico all'Istituto le coperture assicurative del proprio personale che in virtù del presente contratto verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione dei lavori, nonché quelle richieste dalla legge per eventuali collaboratori esterni che collaborino con il medesimo Istituto.

ART. 5
PUBBLICAZIONI

L'Istituto non potrà fare di tutti o di parte dei risultati derivanti dalle attività di cui al presente contratto oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Associazione, che in ogni caso non potrà essere irragionevolmente negata.

Le Parti concordano inoltre, a prescindere da quella tra esse che provvederà alla divulgazione dei risultati, di fare menzione in ogni sede - ed in particolare in occasione di pubblicazioni scientifiche - del contributo reso dall'altra Parte per pervenire a tali risultati; fermo restando che l'Associazione non potrà in ogni caso utilizzare il marchio dell'Istituto per scopi pubblicitari, ed in caso di uso dovrà comunque sussistere una autorizzazione dell'Istituto e nel rispetto delle condizioni generali fissate dal medesimo.

ART. 6
PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

I risultati derivanti dall'esecuzione delle attività ricomprese nel presente contratto sono di proprietà dell'Associazione ed eventuali domande di brevetto saranno depositate a nome ed a spese dello stesso/a, citando i nomi degli autori/inventori. Nel caso in cui l'Associazione depositi domande di brevetto, di privativa industriale o di registrazione di opere tutelate ai sensi della disciplina sul diritto di autore, esso/a sarà tenuto a comunicare all'Istituto, nel termine di 30 (trenta) giorni, l'avvenuto deposito della domanda, con l'indicazione della data e del numero della stessa.

Qualora dell'Associazione intenda rinunciare al deposito della domanda di brevetto o di privativa industriale potrà comunicarlo senza indugio il referente dell'accordo che informerà gli uffici competenti la quale potrà esperire la procedura di tutela a nome e spese dell'Istituto, salvo diverso accordo.

L'Istituto potrà liberamente e gratuitamente utilizzare i risultati derivanti dall'esecuzione del presente contratto a fini esclusivamente scientifici e didattici, e compatibilmente con gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 9.

ART. 7

PATTO DI RISERVATEZZA ED ESCLUSIVITA'

Con la firma del presente Contratto l'Istituto si impegna a non divulgare a terzi gli elementi costituenti le forniture in oggetto, nonché le relative caratteristiche tecniche.

Ciò in considerazione del fatto che l'esclusiva proprietà di quanto prodotto dal Dipartimento dell'Università resta di esclusiva proprietà dell'Associazione, che ne dispone totalmente sia sotto l'aspetto operativo che commerciale.

Pertanto l'Istituto accetta di non realizzare per altri soggetti le progettualità descritte nel presente Contratto, né di prodotti, eventi, prodotti letterari, di ricerca e formazione allo stesso assimilabili per caratteristiche operative ed utilizzazioni.

Il mancato rispetto da parte dell'Istituto di quanto stabilito nel presente articolo comporterà l'automatico diritto per l'Associazione di rivalsa presso tutte le sedi competenti per il ristoro di danni commerciali e di quanto altresì stabilito nel Codice Civile.

ART. 8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Istituto si impegna a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali necessari all'adempimento del presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e in attuazione della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

L'Associazione committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e nel rispetto della normativa nazionale sopra richiamata

ART. 9

LEGGE APPLICABILE

Il presente accordo è redatto e disciplinato secondo le leggi della Repubblica Italiana, a cui le Parti fanno pieno ed espresso rinvio per tutto quanto non espressamente disposto dal presente contratto ed ove compatibile con esso.

ART. 10

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 02/03/2018

PER ISTITUTO

Il referente dell'accordo - Prof. SSA




ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
Via F. Laparelli, 60 - 00176 Roma
Distretto XIV c.f. 97615670581
Tel. 0624419571 - Fax n. 0624411119

SILVIA RESTUCCIA

PER ASSOCIAZIONE DELL'ECOMUSEO CASILINO

Il Presidente dell'Associazione - Dott. Claudio Gnessi



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 del codice civile si approvano specificatamente ed espressamente le norme contenute nelle seguenti disposizioni del presente contratto: art. 6 (Penali); art. 8 (Proprietà intellettuale ed utilizzazione dei risultati); art. 9 (Patto di Riservatezza ed Esclusività); art. 13 (Foro competente).

PER ISTITUTO

Il referente dell'accordo



SILVIA RESTUCCIA

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
Via F. Laparelli, 60 - 00176 Roma
Distretto XIV c.f. 97615670581
Tel. 0624419571 - Fax n. 0624411119

PER ASSOCIAZIONE DELL'ECOMUSEO CASILINO

Il Presidente dell'Associazione - Dott. Claudio Gnessi

